

N. 01580/2015 REG.PROV.CAU.

N. 04203/2015 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4203 del 2015, proposto da:

R.E.S. Srl, , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gianluca Di Matteo, Federica Lombardi e Eleonora Marzano, con domicilio eletto in Napoli, viale Gramsci, 16 presso l'avv.Giuseppe Abbamonte;

contro

Comune di Sparanise, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;

nei confronti di

Ministero dell'Interno e U.T.G. - Prefettura di Napoli, ciascuno in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata *ope legis* in Napoli alla Via Diaz, n.11;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

1.del provvedimento prot 9602 del 21.7.2015 con cui il Comune di Sparanise ha

comunicato alla società R.E.S. srl il recesso da tutti gli incarichi e di tutti gli atti in esso richiamati; della nota della Prefettura di Napoli prot. 40599 del 16.07.2015 Cat. 12 b.16/ANT/ AREA 1^ - e della relativa nota di trasmissione a diversi enti ed Amministrazioni - mai comunicata a parte ricorrente ma conosciuta in quanto illegittimamente pubblicata su blog locali con la quale sarebbe stata adottata informativa antimafia ostativa ai sensi dell'art 84, comma 4 lett.a) e b). dell'art. 91, comma 6 del d.lgs. 159/2011 nei confronti della società R. E.S. srl;

2. di tutti gli atti in essa richiamati non conosciuti né conoscibili, ivi compresi: nota prefettizia del 26.05.2014; note di cat. Q2/2/ANT/BN datate 23.07.2014 e 13.09.2014 della Questura di Caserta; note 0244337/3-7 "P" e 0244337/3-12 "P" del Comando Provinciale dei Carabinieri di Caserta; nota n. 0111076/15 del 05.01.2015 del Nucleo Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Caserta: nota n. 0131559/14 del 30.07.2014 della Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di San Benedetto del Tronto (AP); nota n. 125/NA/H7 di prot. 12445 del 19.08.2014 della Direzione Investigativa Antimafia di Napoli; nota n. Ris.71 /2014 del 14.07.2014 della Direzione territoriale del lavoro di Caserta; nota n. 0018928 del 12.06.2014 del Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Unità Operativa di Caserta: relazione del 09.07.2015 dei rappresentanti delle Forze dell'Ordine incaricate di procedere alle verifiche nei confronti della società R. E.S. S.R.L.; di ogni altro atto o provvedimento preordinato, connesso e conseguente, comunque lesivo del diritto della ricorrente comprese le indagini istruttorie se e in quanto esistenti;

per l'accertamento

del diritto della ricorrente alla permanenza degli incarichi in corso con il Comune di Sparanise ed il risarcimento dei danni o in forma specifica, salvo il danno da ritardo, o per equivalente oltre interessi e svalutazione come per legge.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Visto l'art. 52 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1 e 2;

Giudice relatore nella camera di consiglio del giorno 9 settembre 2015 la dott.ssa Ida Raiola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

RITENUTO che il ricorso, all'esame sommario proprio della cognizione cautelare, sia assistito dal prescritto *fumus boni juris*, avuto riguardo all'omessa indicazione, nel provvedimento prefettizio gravato, di specifici elementi connotativi di un tentativo di infiltrazione mafiosa in atto;

RITENUTO che, in considerazione della natura degli interessi coinvolti, sussistano giusti motivi di equità per compensare tra le parti le spese di giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli (Sezione Prima)

a) accoglie l'istanza cautelare di sospensiva;

b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 2 dicembre 2015; .

c) compensa tra le parti le spese di giudizio.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno

2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, per procedere all'oscuramento delle generalità degli altri dati identificativi di parte ricorrente manda alla Segreteria di procedere all'annotazione di cui ai commi 1 e 2 della medesima disposizione, nei termini indicati.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 9 settembre 2015 con l'intervento dei magistrati:

Cesare Mastrocola, Presidente

Paolo Corciulo, Consigliere

Ida Raiola, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/09/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

•